

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2021 - PRIMO SEMESTRE (DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021)

Articolo 1 – Finalità. Nonostante le drammatiche vicende legate alla pandemia COVID che hanno pesantemente colpito l'economia internazionale e le difficoltà e la prudenza del caso, sembra comunque che il sistema fieristico e le imprese siano orientate ad un rientro alla normalità e ad un recupero delle fiere sia in Italia che all'estero, sia in presenza, ma anche eventualmente in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali.

La Camera di Commercio delle Marche intende proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel primo semestre 2021 sia in presenza che in modalità virtuale.

Il presente intervento approvato con delibera di Giunta n. 157 del 15.12.2020 è inoltre cofinanziato dalla Regione Marche e rientra nel quadro di azioni sinergiche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Per il Bando in questione è previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 800.000,00.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche (sono quindi escluse le Grandi imprese), ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014, che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della Regione Marche;
- risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese ;
- risultino in regola con il pagamento del diritto annuale, fatte salve le eventuali modifiche di legge emanate nel periodo di apertura del bando (nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, a condizioni normative invariate, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale);
- risultino in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda).
- non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;
- non abbiano beneficiato o beneficiato di altri contributi pubblici per l'abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa;
- non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la

Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012.

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento UE n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) - così come prorogati dal regolamento UE n. 972/2020 del 02.07.2020 (GUUE L 215/3 del 07.07.2020) e dal regolamento UE n. 2008 del 08.12.2020 (GUUE L 414/15 del 09.12.2020) - fatte salve le eventuali modifiche di legge emanate nel periodo di apertura del bando e successive modificazioni.

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente la Camera di Commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali: inserire Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata esclusione dal bando salvo i casi di possibili regolarizzazioni specificati in dettaglio. I requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino all'eventuale erogazione del contributo stesso.

Sono esclusi dal presente bando i Consorzi come soggetti beneficiari. Sono ammissibili i costi fatturati dai Consorzi alle imprese per la fornitura di beni e servizi fieristici compresa la fatturazione anche pro quota dello spazio fieristico.

Articolo 3 - Manifestazioni ammesse a contributo

Per "manifestazioni fieristiche" si intendono le attività, svolte nella modalità in presenza in idonee strutture espositive o svolte in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali, limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni e servizi.

Le imprese, di cui all'Art. 2 del presente Bando, possono richiedere contributo all'Ente camerale, per la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche:

- le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un paese estero; - le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non, consultabili al sito: <http://www.calendariofiereinternazionali.it>;
- le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le eccellenze della regione Marche;
- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità.

Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:

- esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali (es.showroom);
- esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
- business meeting e convegni;
- manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
- mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali;
- mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
- mostre zoologiche e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- manifestazioni sostenute direttamente dalla Camera di Commercio o indirettamente, per il tramite delle proprie Aziende Speciali, ICE, Regione Marche, etc..

Articolo 4 – Spese ammissibili e misura del contributo

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere, sostenute dall'impresa richiedente specificamente per la fiera cui si riferisce la richiesta di contributo.

Per le fiere in presenza:

1. noleggio spazi espositivi ed allestimento stand (incluse le seguenti spese accessorie di allestimento es. allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc);
2. assicurazioni collegate all'esposizione in fiera;
3. iscrizione al catalogo ufficiale;
4. servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);
5. attività di interpretariato;
6. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai mercati internazionali;
7. partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all'incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri.

Per le fiere digitali:

1. costi di iscrizione/utilizzo delle piattaforme digitali (solo per le fiere in modalità virtuale) nonché per altri servizi strumentali offerti dall'ente organizzatore.

Non saranno prese in considerazione le spese:

- riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- riferite all'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria;
- relative a beni e servizi offerti in controprestazione;

Non sono ammesse spese per partecipazioni con stand condivisi tra due o più imprese, stand collettivi o stand subaffittati. Per accedere al presente contributo, le imprese dovranno quindi esporre in stand autonomi ed individuali, salvo ovviamente quanto previsto dall'art. 2 per i Consorzi. Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, abbiano rinunciato alla partecipazione alla fiera, per qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo.

Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa direttamente come espositore, sia per le manifestazioni in presenza che digitali (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite distributori o imprese del gruppo e relativi marchi o consorzi o altri soggetti);

Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:

A. Fiere in Italia: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 1.500,00 Euro;

B. Fiere all'estero (in paesi UE): 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;

C. Fiere all'estero (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 3.500,00 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 400,00 Euro;

E. Fiere DIGITALI: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 1.500,00 Euro;

Il contributo è erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 salvo diversa ed esplicita richiesta dell'impresa debitamente giustificata.

Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al bando (modello A), scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche

(www.marche.camcom.it). Ciascuna impresa potrà presentare massimo due domande per il periodo considerato. Ogni domanda potrà essere riferita ad una singola tipologia di fiere (A, B, C, D, E). E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l'impresa elegge il domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La domanda potrà essere presentata:

- dalle ore 10.00.00 del 09.07.2021 alle ore 16.00.00 del 27.07.2021 per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel primo semestre 2021 (1° gennaio - 30 giugno 2021). E' sufficiente che un solo giorno di partecipazione alla manifestazione fieristica ricada nel periodo per essere ammessa. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@pec.marche.camcom.it indicando nell'oggetto:

“Bando fiere 2021 S1 – provincia di”.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Farà fede la data e l'ora di arrivo della e-mail al nostro protocollo di posta elettronica certificata.

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (tiff o pdf), sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante e con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità o con firma digitale. Alla domanda devono essere allegate:

1. copia del documento di adesione alla manifestazione fieristica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
2. copia delle fatture per le voci di spesa previste dall'art. 4 del bando. Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo. Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario: nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura. La quietanza dovrà essere documentata con bonifico bancario consolidato (non dispositivo) o estratto conto bancario o postale: non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente. Sono ammesse solo le copie delle fatture elencate nel modulo di domanda e non sono ammesse fatture aggiuntive o successive.
3. documentazione attestante la partecipazione individuale dell'impresa (es., link alla piattaforma digitale ufficiale della manifestazione ed eventuali screenshot delle pagine internet dedicate all'azienda in qualità di diretto espositore, materiale fotografico a colori in formato grafico dello stand realizzato, iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera, etc.). Le

domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 6 - Modalità di assegnazione del contributo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, in considerazione della particolare gravosità della comunicazione personale, la Camera di Commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it

La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti contabili, alla verifica delle spese ammissibili e al calcolo del contributo riconosciuto ed a pubblicare l'elenco degli ammessi con determina del Dirigente entro 60 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande. La notifica di ammissione avverrà attraverso la pubblicazione sul sito camerale www.marche.camcom.it.

Il rigetto della domanda è invece notificato tramite PEC alle imprese interessate.

Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriori chiarimenti all'istanza presentata anche tramite mail. La mancata risposta, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. I contributi a fondo perduto, oggetto del presente bando, sono concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ed erogati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria per la singola sessione, salvo diverse valutazioni e disposizioni della Giunta camerale. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda. La comunicazione di concessione del contributo sarà effettuata mediante pubblicazione dei relativi atti sul sito dell'Ente camerale. In caso di esclusione dal contributo la comunicazione avverrà con nota alla PEC dell'impresa. La notizia relativa all'eventuale provvedimento di chiusura anticipata del Bando (nel caso di esaurimento dei fondi disponibili) o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande (nel caso di rifinanziamento dei fondi) sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

Articolo 7 – Controlli e Revoca

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare: - l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo; - il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione; - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Qualora dal controllo emerga la non veridicità

del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il dott. Fabrizio Schiavoni – Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio delle Marche.

Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per l'adesione al bando in oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle imprese e dei territori.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione tramite applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di

legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell'Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Contabilità);

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.